



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 28/06/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 15 giugno 2007, n. 346

Decreto legislativo n. 327/2001 art. 21, 3° comma – Legge regionale n. 3/2005 art. 16 – Regolamento regionale n. 20 del 28.11.2006 – Istituzione dell'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.) – Accoglimento delle istanze di iscrizione e formazione dell'Albo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

- VISTO il D.P.R. 8.6.01 n° 327 - art. 21 - 3° comma -;
- VISTA la L.R. 22.2.05 n° 3 - art. 16;
- VISTO il Regolamento Regionale 28.11.06 n° 20;
- VISTA la Deliberazione n°3261 in data 28.7.1998, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n°29 e sue successive modificazioni e integrazioni e della L.R. n°7/97;
- VISTE le deliberazioni n° 1236 del 30.8.2005, n° 1426 del 04.10.2005 e n°524 del 24/04/07, con le quali la Giunta Regionale ha istituito, presso il Settore LL.PP. l'Ufficio per le espropriazioni (U.R.E.);
- VISTI gli artt. 1, 4 e 5 del Regolamento Regionale n° 20 del 28.11.06, pubblicato sul BURP n° 159 dell'1.12.06 ed entrato in vigore in data 1.1.07, che prevedono l'istituzione dell'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.), formato dai professionisti, così come individuati all'art. 2 - 1° comma - del medesimo Regolamento, le cui istanze, previa istruttoria dell'U.R.E., risultino accolte con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP.;
- RILEVATO che, il predetto art. 5, al 2° comma, dispone che l'A.R.C.C.T. deve contenere l'elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale, per destinazione d'uso dei beni valutati, per superficie di immobili e/o volumetria dei fabbricati nonché per valori complessivi annui stimati nei tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione;
- VISTA la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 135 in data 9/3/07 con la quale è stato approvato lo schema - tipo dell'elenco formante l'A.R.C.C.T., allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante;
- VISTA la relazione redatta in data 11/06/07, conservata agli atti d'Ufficio, con la quale il competente U.R.E., in applicazione di quanto disposto dall'art.4 del citato Regolamento Regionale n°20/06, ha

relazionato in merito all'espletato procedimento istruttorio delle istanze e della relativa documentazione a corredo, pervenute da parte dei professionisti iscrivendi all'A.R.C.C.T.;

- RILEVATO che, in sede di espletamento della suddetta istruttoria a cura del predetto U.R.E., sono stati accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni personali, richiesti dal citato art.2 – 2° comma – del predetto Regolamento Regionale n° 20/06, per ciascun professionista indicato nell'elaborato unico appositamente redatto, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

- CHE in sede di espletamento della medesima istruttoria, relativamente alle istanze presentate da alcuni professionisti, sono state accertate la mancanza del possesso dei requisiti e/o l'insussistenza delle condizioni personali richiesti dalla innanzi detta norma regionale;

- CHE, in esecuzione a quanto disposto dall'art.4 – 3° comma – dello stesso Regolamento Regionale, per tali ultime istanze di iscrizione si fa riserva di provvedere, con successivi singoli, separati e motivati provvedimenti di reiezione;

- VISTO il predetto elaborato unico comprendente gli elenchi dei professionisti iscrivendi all'A.R.C.C.T., distinti per categoria professionale di appartenenza, con l'indicazione accanto a ciascuno di essi dei beni valutati e delle relative prevalenti destinazioni d'uso, nonché del correlato valore complessivo annuo, risultato più elevato, con le corrispondenti complessive dimensioni fisiche (superficie per i terreni e volumetria per i fabbricati) ;

- RILEVATO che il predetto elaborato unico è, altresì, completo di apposite legende riportanti le sigle rispettivamente individuanti le categorie professionali dei soggetti aventi diritto, nonché le destinazioni d'uso prevalenti dei beni stimati;

- CONSIDERATO che l'innanzi detto elaborato unico risulta conforme allo schema-tipo approvato con la citata determinazione Dirigenziale n° 135/07;

- CHE, pertanto, possono accogliersi le istanze dei professionisti indicati nel predetto elaborato unico;

- CHE, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento Regionale n° 20/06, può procedersi alla formazione dell'A.R.C.C.T.;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

- RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente U.R.E., giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

- RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del settore LL.PP. ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n° 7/1997 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n° 20/06;

A norma delle vigenti disposizioni:

DETERMINA

Art.1 - Sono accolte, ai sensi dell'art.4- 2° comma- del Regolamento Regionale n°20/06, le istanze di iscrizione all'A.R.C.C.T., presentate dai professionisti ad esso iscrivendi, così come individuati negli elenchi delle rispettive categorie professionali di appartenenza, formanti l'elaborato unico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Art.2 - E' formato, ai sensi dell'art.5 -3° comma- del Regolamento Regionale n°20/06, l'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.), come da elaborato unico, di cui al precedente art.1.

Art.3 - Si fa riserva di provvedere con successivi singoli e separati provvedimenti, alla puntuale e motivata reiezione delle istanze di iscrizione all'A.R.C.C.T. non accolte, ai sensi dell'art.4 -3° comma- del Regolamento Regionale n°20/06,

Art.4 - L'Autorità Espropriante Regionale e le Autorità Esproprianti costituite dagli altri soggetti pubblici operanti sul territorio pugliese, che intendono esercitare la facoltà prevista dall'art.10 del Regolamento Regionale n° 20/06, per quanto di propria competenza, provvederanno alla designazione dei professionisti componenti i Collegi Tecnici di cui all'art.21 del D.Lgs. n°327/01 e dall'art.16 della L.R. n° 3/05, nei modi e nei termini indicati nell'art.9 del predetto Regolamento.

Art.5 - L'A.R.C.C.T. verrà aggiornato triennialmente, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi, per gli effetti ed in conformità alle norme di cui all'art.6 del Regolamento Regionale n°20/06.

Art.6 - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.5 -3° comma – del predetto Regolamento Regionale n°20/06, verrà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito informatico regionale

Art.7 - Il presente provvedimento composto da n° 7 facciate, oltre l'allegato composto da n°11 pagine, facente parte integrante, è adottato in duplice originale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

ing. Francesco BITETTO